MINISTERO DELL'ISTRUZIONE , DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "MILANI"
Via Toscana, 1 – 04022 FONDI (LT)
C.F. 90056210595 Tel. 0771/501653 fax 0771/504956 e-mail: ltic853009@istruzione.it ltic853009@pec.istruzione.it

Prot. n. 2052/4.1.O Fondi 10/08/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA l'esigenza emersa in sede di Collegio dei Docenti e di Consiglio d'Istituto di ampliare l'offerta formativa con attività di interesse e formazione culturale

VISTO l'inserimento di progetti musicali e coreutici all'interno del PTOF e per il triennio in corso

VISTA la necessità di offrire alternative educative ad una utenza scolastica in parte afferenti a famiglie economicamente e/o culturalmente svantaggiate

VISTA le finalità perseguite dalla scuola di essere centro culturale d'eccellenza nel territorio

BANDISCE

Un concorso per posti di insegnamento per l'area coreutica come da Progetto inserito nel PTOF del corrente triennio e per l'a.s. 2018/19 da assegnare mediante stipula di contratto d'opera con durata fino al termine delle attività didattiche annuali (da settembre a giugno).

Le discipline interessate sono:

1. Tecnica della danza-indirizzo classico
2. Tecnica della danza-indirizzo contemporaneo
3. Tecnica hip hop

Titoli di accesso

Hanno titolo di accesso al concorso gli aspiranti in possesso dei seguenti titoli:

1. Tecnica della danza indirizzo classico-contemporaneo – hip – hop: diploma accademico per la formazione dei docenti in discipline coreutiche-danza classica, rilasciato dalle Accademie nazionali di danza o da scuole di Danza riconosciute.

Gli aspiranti, entro il 24 Agosto 2018 alle ore 12,00, dovranno presentare il proprio curriculum vitae corredato dai titoli di studi e da eventuali titoli artistici o esperienze lavorative, anche dvd di lavori effettuati o di esperienze didattiche direttamente presso gli uffici di segreteria dell'istituto o attraverso mail.

Il Dirigente scolastico, istituita una commissione e presa visione dei curricula, procederà ad un colloquio con gli aspiranti insegnanti ed infine alla stipula del contratto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Luigia Bonelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 co. Dlgs 12/02//93 n. 39

TABELLA 1

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A) Titoli di studio d'accesso

Ai titoli di studio, ivi compresi i titoli conseguiti all'estero e dichiarati equivalenti, richiesti per l'accesso alla classe di concorso o al posto per cui si procede alla valutazione, è attribuito il seguente punteggio:

punti 6 più punti 0,20 per ogni voto superiore a 76/110;

ulteriori punti 3 se il titolo di studio e' stato conseguito con la lode.

La votazione del titolo medesimo, di qualsiasi livello, ivi compresi i diplomi di strumento musicale rilasciati dai Conservatori di musica statale o da Istituti musicali pareggiati, deve essere rapportata su base 110.

Ai titoli di studio si attribuisce il punteggio minimo (6 punti) se dalla dichiarazione sostitutiva non risulti il voto con cui sono stati conseguiti.

Per le classi di concorso per le quali è previsto un titolo di studio congiunto ad altro titolo di studio la valutazione riguarda esclusivamente il titolo di studio superiore mentre l'altro titolo non è oggetto di alcuna valutazione né ai sensi del presente punto né dei successivi punti della tabella di valutazione.

I candidati in possesso di titolo straniero dovranno presentare, oltre alla copia della documentazione in lingua originale, anche copia di questa autenticata dalle competenti autorità consolari italiane e corredata da traduzione ufficiale in lingua italiana, conforme al testo straniero; dovranno, inoltre, presentare una dichiarazione di equivalenza, rilasciata dall'autorità competente, in base all'art. 5 della L. 148/2002 e la Dichiarazione di Valore relativa al titolo stesso.

B) Altri titoli di studio, abilitazioni

Per l'inserimento nella graduatoria di "Teoria e pratica musicale per la danza e Pianista accompagnatore" si valutano i seguenti altri titoli e abilitazioni fino a un massimo di 12 punti:

1) Diploma di II° livello o decennale vecchio ordinamento di: Composizione, Direzione d'orchestra, Organo e composizione organistica, Percussioni, Jazz.

A ciascun titolo vengono attribuiti punti 6.

2) Abilitazione A077, A031, A032, Diploma di I° livello di cui al punto precedente o idoneità in pubblici concorsi per titoli ed esami per posti di livello pari o superiore a quelli previsti dal presente bando.

A ciascun titolo vengono attribuiti punti 3.

Per l'inserimento nella graduatoria di: "Tecnica della danza classica, Laboratorio coreutico e Laboratorio coreografico danza classica", "Tecnica della danza contemporanea e Laboratorio coreografico danza contemporanea" e "Storia della Danza" si valutano i seguenti altri titoli fino a un massimo di 12 punti.

3) Diploma accademico di II° livello (D.M. n.93/2004) per la formazione dei docenti in discipline coreutiche diverso da quello utilizzato per l'accesso o Diploma accademico di II° livello in Composizione ad indirizzo coreografia (D.M. n.92/2004) rilasciato dall'Accademia Nazionale di Danza.

A ciascun titolo vengono attribuiti punti 6.

4) Diploma di I° livello; Diploma di Perfezionamento insegnanti, Perfezionamento solisti, Perfezionamento coreografi, Avviamento coreutico, Diploma di danzatore, Triennio in danza classica, Triennio in danza contemporanea o idoneità in pubblici concorsi per titoli ed esami di livello pari o superiore.

A ciascun titolo vengono attribuiti punti 3.
C) Altri titoli culturali e professionali.
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali sono attribuiti i seguenti punteggi (fino ad un massimo di 22 punti):

1) Dottorato di ricerca/ corso di formazione alla ricerca rilasciato dall' AFAM: al conseguimento del titolo punti 12.

Si valuta un solo titolo purché coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria
2) Diploma di specializzazione pluriennale rilasciato da Università o AFAM: punti 6.

Si valuta un solo titolo purché coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria
3) Master universitario/ AFAM di durata annuale con esame finale, corrispondente a 1500 ore e 60 crediti, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria punti 3.
4) Attestato di corso di perfezionamento post-universitario/ AFAM, di durata almeno annuale con esame finale punti 1

E' possibile valutare per ogni anno accademico uno solo dei titoli indicati ai precedenti punti 3 e 4.
5) Altre lauree: punti 2 ciascuna.

D) Titoli di servizio
1) Servizio specifico
per lo specifico servizio di insegnamento riferito alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato rispettivamente nei Licei coreutici statali o paritari, o presso l'Accademia Nazionale di Danza per i corsi ordina mentali:
per ogni anno: punti 12;
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 2 (fino a un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico).
Il servizio prestato nel medesimo liceo per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria è valutato il doppio.
2) Servizio non specifico
per il servizio d'insegnamento non specifico rispetto alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato in una qualsiasi scuola o istituzione elencata al precedente punto 1):
per ogni anno: punti 6;
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 1 (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico).
3) Altre attività di insegnamento
Per ogni altra attività d'insegnamento anche non curricolare ma, comunque, di natura prettamente didattica svolta presso:
a) le scuole statali e paritarie ;
b) le Accademie, i Conservatori, le Università;
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 0,02 (fino a un massimo di punti 0,12 per ciascun anno scolastico).
E) Titoli artistici (fino ad un massimo di 66 punti)
1) Attività professionale di accompagnamento per la danza presso enti lirici, teatri, accademie o compagnie di rilevanza nazionale e internazionale da punti 0,10 a punti 6 per ciascun titolo fino a un massimo di punti 30, da assegnare in congruenza con la tipicità dell'esperienza maturata;

ovvero:
Attività coreutica professionale in qualità di danzatore, eseguita in pubblici spettacoli presso teatri, compagnie e istituzioni di rilevanza nazionale ed internazionale, produzioni televisive e cinematografiche relative rispettivamente alla danza classica o contemporanea da punti 0,10 a punti 6 per ciascun titolo fino a un massimo di punti 30, da assegnare in congruenza con la tipicità dell'esperienza maturata riferita alla disciplina oggetto della graduatoria.
2) Attività professionale, compresa quella di direzione in orchestre lirico-sinfoniche: da punti 0,05 a punti 3 per ciascun titolo, fino a un massimo di punti 6.

ovvero:
Attività coreutica professionale in qualità di coreografo, ripetitore, assistente alla coreografia, maître de ballet, ecc., svolta presso teatri, compagnie e istituzioni di rilevanza nazionale ed internazionale, produzioni televisive e cinematografiche relative rispettivamente alla danza classica o contemporanea: da punti 0,05 a punti 3 per ciascun titolo, fino a un massimo di punti 12.
3) primo, secondo o terzo premio in concorsi nazionali o internazionali, idoneità in concorsi presso teatri o orchestre sinfoniche di livello nazionale e internazionale da punti 0,5 a punti 3 per ciascun titolo, fino a un massimo di punti 6;

ovvero:
primo, secondo o terzo premio in concorsi di danza nazionali o internazionali: da punti 0,5 a punti 3 per ciascun titolo, fino ad un massimo di punti 6.
4) Composizioni e pubblicazioni specifiche per la didattica dell'accompagnamento alla danza da punti 1 a punti 6 per ciascun titolo, fino a un massimo di punti 12;

ovvero:
Pubblicazioni specifiche di didattica della danza classica o contemporanea da punti 0.5 a punti 3 per ciascun titolo, fino a un massimo di punti 6;
ovvero:
Pubblicazioni a carattere scientifico e di ricerca negli ambiti teorico e storico della musica e della danza da punti 1 a punti 3 per ciascun titolo, fino a un massimo di punti 12.
5) Composizioni, pubblicazioni, incisioni discografiche, studi e ricerche di carattere musicale oppure coreutico: da punti 0,10 a punti 1, fino a un massimo di punti 6;

ovvero:
attività coreutiche di cui ai punti 1 e 2, non riferite alla disciplina oggetto della graduatoria: da punti 0,10 a punti 1, fino a un massimo di punti 6;
6) Altre attività musicali oppure coreutiche documentate presso scuole di danza o stage comprese le attività di produzione e organizzazione di spettacoli di danza, rassegne, festival, concorsi di danza, mostre, ecc.: da punti 0,5 a punti 1, fino a un massimo di punti 6.

Note al punto D)

TITOLI DI SERVIZIO

1) Il servizio valutabile é quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi, coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta.

I periodi, invece, per i quali é esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni non sono valutabili, con eccezione di quelle situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo etc.), per le quali il periodo di conservazione del posto senza assegni e' computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Sono, altresì, valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al docente a seguito di contenzioso favorevole.

2) Il servizio di insegnamento su posti di contingente statale italiano, con atto di nomina dell'Amministrazione degli Affari esteri nonché in scuole di Paesi dell'Unione europea, statali e non statali, riconosciute dagli ordinamenti comunitari, e' valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti insegnamenti nel territorio nazionale.

La corrispondenza tra servizi prestati nelle scuole comunitarie e i servizi svolti nelle scuole italiane é definita dalla medesima Commissione regionale, istituita per la valutazione degli analoghi servizi, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. I relativi titoli valutabili devono essere opportunamente certificati con dichiarazioni di valore consolare.

3) Il servizio di insegnamento effettuato nelle scuole straniere nei corsi di lingua e cultura italiana, di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, é valutato come servizio non specifico, di cui al punto 3.

4) Il servizio di insegnamento nelle scuole militari che rilasciano titoli di studio di valore pari a quelli rilasciati dalle scuole statali e' valutato alle medesime condizioni degli insegnamenti prestati nelle scuole statali.

5) Il servizio di insegnamento effettuato da cittadini italiani nelle scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana é valutato, previa la prescritta certificazione redatta dall'autorità consolare d'intesa con gli uffici scolastici di Trieste o Gorizia, come il corrispondente servizio prestato in Italia.

6) Il servizio relativo all'insegnamento della religione cattolica o alle attività ad essa alternative é valutato come servizio non specifico, di cui al punto 3.

7) Il servizio di insegnamento con contratto a tempo determinato è valutato come anno scolastico intero, se ha avuto la durata di almeno 180 giorni, oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ovvero sino al termine delle attività nella
scuola dell'infanzia.

8) Il servizio conseguente a nomina in Commissioni di esami scolastici é valutato come servizio di insegnamento reso nella materia per cui e' conferita la predetta nomina.

9) Il servizio prestato in qualità di lettore nelle Università dei Paesi appartenenti all'U.E e il servizio prestato in qualità di assistente di lingua presso le scuole straniere, sono valutati quali altre attività di insegnamento di cui al punto 3.

10) Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e' interamente valutabile, purché prestato in costanza di nomina.

11) Il servizio svolto in attività di sostegno nella scuola secondaria e' valutato come servizio specifico, di cui al punto 2, per la graduatoria corrispondente alla classe di concorso da cui è derivata la posizione utile per l'attribuzione del rapporto di lavoro che ha dato luogo al servizio medesimo; e' valutato come servizio non specifico, di cui al punto 3, per le altre graduatorie.

12) Il servizio svolto in attività di sostegno con il possesso del prescritto titolo di studio, é valutabile come servizio non specifico, di cui al punto 3 anche se reso senza il possesso del relativo